

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00167

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2014, presentato, in data 22 aprile 2014, da parte della signora Morganti Daria contro la Federazione Ciclistica Italiana per l'annullamento della decisione n. 02/14 del 10 marzo 2014, con la quale la Corte Federale della F.C.I. ha accolto parzialmente il ricorso e, visto l'art. 37, comma 3, dello Statuto, ha annullato in parte l'art. 1.1.03 delle norme attuative per il settore cicloturistico ed amatoriale 2014 nell'inciso "ovvero che siano assoggettati ad indagini" che, per l'effetto, va dunque letto in questo modo: "non potranno essere tesserati cicloamatori i soggetti che risultino sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi sei (6) per motivi legati al doping".

Dichiara inammissibile il ricorso

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 maggio 2014.

Il Presidente e Relatore

F.to Franco Frattini

Depositato in Roma in data 28 maggio 2014.

Il Segretario

F.to Alvio La Face